

# #LaSentenza



Osservatorio legislativo sul lavoro – N. 5 febbraio 2220

**Corte di Cassazione – Sezione Lavoro**  
*Sentenza n. 19923 del 23 luglio 2019*

## **RISARCIMENTO PER DEMANSIONAMENTO AL LAVORATORE CHE ANTICIPA IL PENSIONAMENTO PER SOTTRARSI ALL'EMARGINAZIONE SUBITA IN AZIENDA**

Al lavoratore che decide di anticipare il pensionamento, onde evitare l'ulteriore disagio avvertito a seguito delle modificate condizioni di lavoro, potrà spettare il risarcimento del danno patrimoniale rapportato alla spesa sostenuta per il riscatto degli anni di laurea.

In tali circostanze, gli sarà altresì dovuto il ristoro dei danni non patrimoniali, da liquidarsi secondo "equità" con decisione, assunta dai giudici di merito, non suscettibile di censura da parte della Corte di Cassazione.

Nel condividere il parere espresso dai giudici di primo e secondo grado circa la sussistenza del demansionamento quantitativo e qualitativo inflitto in azienda a un dipendente, la Suprema Corte ha confermato quanto deciso dalla Corte d'Appello di Firenze in ordine al risarcimento patrimoniale commisurato alla spesa sostenuta (euro 155.284) per riscattare, ai fini pensionistici, gli anni del corso di laurea.

Il lavoratore, infatti, per porre fine alla degradante situazione venutasi a creare, si era sentito costretto ad anticipare – grazie al detto riscatto – la sua collocazione in quiescenza.

Come del resto rilevabile dall'ordinanza in esame, la Corte di merito ha correttamente evidenziato la stretta relazione causale tra l'emarginazione professionale del lavoratore e la sua scelta di pensionamento anticipato e, pertanto, la liquidazione del danno è apparsa quanto mai coerente e logica. Innegabile che dalle descritte circostanze siano, poi, rivenuti anche danni non patrimoniali, per la lesione alla dignità personale e la frustrazione per la progressiva emarginazione del lavoratore, equitativamente liquidati con giudizio insindacabile in Cassazione.

(\*da Incontri idee&fatti)

**Sportello Lavoro**  
Cisl Brescia